



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Contributi di esercizio 1989 - Costituzione in giudizio avverso atto di opposizione della Regione Puglia al decreto ingiuntivo promosso dall'A.M.A.T.-

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno **13 (tredici)**
del mese di **D i c e m b r e**, alle ore **15.30** in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Roberto DELLA TORRE - SINDACO PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Michele ARMENTANI**

3. **Gennaro ACCARDI**

4. **Michele TUCCI**

5. **Giuseppe D'AMBROSIO**

6. **Nicola INFESTA**

7. **Giovanni LA GIOIA**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

8. **Carmelo DI CUIA**

9. **Emanuele LATAGLIATA**

ff. Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Sig.~~ **Sig. FERRANTE Giuseppe**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **FERRANTE Francesco**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **PREMESSO** che con deliberazione n.295 del 21/settembre/1989 la Commissione Amministratrice dell'AMAT decideva di conferire all'avv. Mario CARRIERI di Bari vari mandati per la promozione di altrettante azioni giudiziarie nei confronti della Regione Puglia di Bari, causa i mancati adempimenti da parte della stessa nei confronti di questa Azienda, tra cui la determinazione in via definitiva e corresponsione dei contributi di esercizio per l'anno 1989;

- CHE a seguito del mandato ricevuto il predetto professionista provvedeva a notificare alla Regione Puglia atto di significazione con il quale diffidava la stessa a provvedere, entro trenta giorni, alla determinazione del contributo di esercizio in via definitiva per l'anno 1989, in favore dell'A.M.A.T., ammessa ad usufruire dei contributi stessi, secondo le modalità indicate nella Legge Regionale n.13/1982;
- CHE, non avendo la Regione Puglia provveduto a quanto richiesto nell'atto di significazione, l'avv. CARRIERI proponeva ricorso al T.A.R. di Bari per l'annullamento del silenzio-rifiuto prestato dalla Regione Puglia sul medesimo atto di significazione, con il quale era stato assegnato il termine di trenta giorni per provvedere alla determinazione del contributo di esercizio in via definitiva per l'anno 1989;
- CHE con Ordinanza n. 5/90 del 10/01/1990 il TAR di Bari accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione al fine di sollecitare la Regione a porre in essere nel più breve tempo possibile gli adempimenti necessari per la determinazione dei contributi di esercizio in questione per il 1989;
- CHE, non avendo la Regione prestato esecuzione all'Ordinanza anzidetta, veniva alla stessa notificato da parte dell'avv. CARRIERI atto di diffida ad adempiere a quanto contenuto nella Ordinanza medesima;
- CHE, essendo inutilmente trascorsi i tempi di legge per l'esecuzione dell'Ordinanza di sospensiva, decorrenti dalla notifica dell'atto di diffida, veniva presentato al T.A.R. il ricorso per l'adempimento giudiziale di detta Ordinanza;
- CHE con Ordinanza n. 471/90 del 9/maggio/1990 il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, accoglieva la suindicata domanda di esecuzione dell'Ordinanza di sospensiva a suo tempo emessa dal medesimo T.A.R. e per l'effetto ordinava alla Regione Puglia di provvedere sulla istanza della ricorrente entro il termine di giorni novanta, nominando, nel contempo, Commissario ad acta il Funzionario Dirigente dell'Ufficio Ragioneria della Prefettura di Bari, o suo delegato, perchè, in caso di decorso in fruttuoso del suddetto termine, provvedesse in via sostitutiva sulla istanza della ricorrente nell'ulteriore termine di giorni novanta;
- CHE, essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Regione dal T.A.R. con l'Ordinanza n. 471/90, resa nel giudizio di ottemperanza, veniva inoltrata richiesta di intervento al Commissario ad acta designato dai Giudici;
- CHE, al fine di dare ulteriore e definitivo impulso all'attività del Commissario ad acta, veniva successivamente notificato allo stesso, atto di diffida con avvertimento che nel caso di mancata esecuzione, nel termine di dieci giorni, della Ordinanza del T.A.R. n. 471/90, sarebbero state intraprese tutte le iniziative giudiziarie conseguenti;
- CHE, intanto, la Regione Puglia, con deliberazione n. 5823 del 21/settembre/1990, pervenuta all'A.M.A.T. in data 28/11/1990, provvedeva a determinare in via definitiva il contributo di esercizio per l'anno 1989 in favore dell'A.M.A.T. in ===== £.37.094.386.600 (trentasettemiliardinovantaquattromilionitrecentottantaseimila), dando atto che il saldo spettante a quest'ultima sul medesimo contributo risultava pari a £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioniseicentoseimila);
- ATTESO che, allo stato, ancorchè i contributi a saldo risultino determinati, la effettiva corresponsione in favore dell'A.M.A.T. non è ancora avvenuta, malgrado l'espresso ordine del Giudice, stante, altresì, l'inerzia da parte del Commissario ad acta;
- PRESO ATTO che, in conseguenza della situazione venutasi a determinare, la Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. con deliberazione n. 109 del 9/maggio/1991 ha dato mandato all'avv. CARRIERI di chiedere al Presidente del Tribunale Civile il decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Puglia per il pagamento in favore della istante della somma di £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioniseicentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989, determinati con la delibera giuntale n. 5828/90, oltre agli interessi di mora, spese e competenze tutte del giudizio; decreto ingiuntivo che è stato concesso da parte del Presidente del Tribunale Civile e regolarmente notificato alla Regione Puglia;

- VISTA LA nota dell'avv. CARRIERI in data 9/ottobre/1991 con la quale viene comunicato all'Azienda che la Regione Puglia ha proposto atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- RITENUTA, di conseguenza, necessaria, da parte dell'Azienda, la costituzione in giudizio, nell'ambito del quale potrà, sin dalla prima udienza, richiedersi la concessione di clausola di provvisoria esecuzione per l'opposto decreto che, se concessa, consentirà la immediata esecuzione nei confronti dell'Ente regionale;
- RITENUTO, pertanto, dare mandato all'avv. Mario CARRIERI per la costituzione in giudizio dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione Puglia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di quest'ultima per il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di £.10.399.606.000 (diecimiliarditrecentonovantanovemilioniseicentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale n. 5828, oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio sig. FERRANTE Giuseppe

- di dare mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per la costituzione in giudizio dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione Puglia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di quest'ultima per il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneiseicentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale n. 5828, oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio.

Visto : per il SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)

- Vista la nota dell'avv. CARLINI in data 20/11/1991 con la quale viene
- comunicato all'Azienda che la Regione Puglia ha proposto l'opposizione al
- decreto ingiuntivo;
- RITENUTO, di conseguenza, necessaria, da parte dell'Azienda, la costituzione
- in giudizio, nell'ambito del quale potrà, sin dalla prima istanza, richiedersi
- la concessione di clausola di provvisoria esecuzione per l'opposto decreto che,
- se concessa, consentirà la immediata esecuzione nei confronti dell'Ente regio-
- nale;
- RITENUTO, pertanto, dare mandato all'avv. Mario CARLINI per la costituzione
- in giudizio dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione
- Puglia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di que-
- st'ultima per il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di E.10.399.606.000
- (diecimilatrecentonovantamilionitrecentosessanta) relativamente al saldo
- dei contributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale
- n. 5828, oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio
- sig. FERRANTE Giuseppe

D E L I B E R A

- di dare mandato all'avv. Mario CARLINI di Bari per la costituzione in giudizio
- dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione Puglia al de-
- creto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di quest'ultima per
- il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di E.10.399.606.000 = (diecimil-
- trecentonovantamilionitrecentosessanta) relativamente al saldo dei con-
- tributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale n. 5828,
- oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio.

IL SEGRETARIO
FERRANTE Francesco

Visto : per il SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 18/dicembre/1991
Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del
Resa esecutiva il 28/febbraio/1992 dalla Sez. di Controllo della Regione Puglia di
Taranto, con atto prot. n.1923.-

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)



AMAT - TARANTO
10.03.92 001816
SEGRETERIA GENERALE

SEG. 4
f

A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

SOSTITUITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO

Contributi di esercizio 1989 - Costituzione in giudizio avverso atto di opposizione della Regione Puglia al decreto ingiuntivo promosso dall'A.M.A.T.-

L'anno millenovecentonovant uno , il giorno 13 (tredici)
del mese di D i c e m b r e , alle ore 15.30 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;
si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. Roberto DELLA TORRE - SINDACO PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. <u>Michele ARMENTANI</u>	3. <u>Gennaro ACCARDI</u>
4. <u>Michele TUCCI</u>	5. <u>Giuseppe D'AMBROSIO</u>
6. <u>Nicola INFESTA</u>	7. <u>Giovanni LA GIOIA</u>

MEMBRI SUPPLENTI

8. <u>Carmelo DI CUIA</u>	9. <u>Emanuele LATAGLIATA</u>
---------------------------	-------------------------------

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda ~~Dott. Ing.~~ Sig. FERRANTE Giuseppe

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **PREMESSO** che con deliberazione n.295 del 21/settembre/1989 la Commissione Amministratrice dell'AMAT decideva di conferire all'avv. Mario CARRIERI di Bari vari mandati per la promozione di altrettante azioni giudiziarie nei confronti della Regione Puglia di Bari, causa i mancati adempimenti da parte della stessa nei confronti di questa Azienda, tra cui la determinazione in via definitiva e corresponsione dei contributi di esercizio per l'anno 1989;

- CHE a seguito del mandato ricevuto il predetto professionista provvedeva a notificare alla Regione Puglia atto di significazione con il quale diffidava la stessa a provvedere, entro trenta giorni, alla determinazione del contributo di esercizio in via definitiva per l'anno 1989, in favore dell'A.M.A.T., ammessa ad usufruire dei contributi stessi, secondo le modalità indicate nella Legge Regionale n.13/982;
- CHE, non avendo la Regione Puglia provveduto a quanto richiesto nell'atto di significazione, l'avv. CARRIERI proponeva ricorso al T.A.R. di Bari per l'annullamento del silenzio-rifiuto prestato dalla Regione Puglia sul medesimo atto di significazione, con il quale era stato assegnato il termine di trenta giorni per provvedere alla determinazione del contributo di esercizio in via definitiva per l'anno 1989;
- CHE con Ordinanza n. 5/90 del 10/01/1990 il TAR di Bari accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione al fine di sollecitare la Regione a porre in essere nel più breve tempo possibile gli adempimenti necessari per la determinazione dei contributi di esercizio in questione per il 1989;
- CHE, non avendo la Regione prestato esecuzione all'Ordinanza anzidetta, veniva alla stessa notificato da parte dell'avv. CARRIERI atto di diffida ad adempiere a quanto contenuto nella Ordinanza medesima;
- CHE, essendo inutilmente trascorsi i tempi di legge per l'esecuzione dell'Ordinanza di sospensiva, decorrenti dalla notifica dell'atto di diffida, veniva presentato al T.A.R. il ricorso per l'adempimento giudiziale di detta Ordinanza;
- CHE con Ordinanza n. 471/90 del 9/maggio/1990 il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, accoglieva la suindicata domanda di esecuzione dell'Ordinanza di sospensiva a suo tempo emessa dal medesimo T.A.R. e per l'effetto ordinava alla Regione Puglia di provvedere sulla istanza della ricorrente entro il termine di giorni novanta, nominando, nel contempo, Commissario ad acta il Funzionario Dirigente dell'Ufficio Ragioneria della Prefettura di Bari, o suo delegato, perchè, in caso di decorso in fruttuoso del suddetto termine, provvedesse in via sostitutiva sulla istanza della ricorrente nell'ulteriore termine di giorni novanta;
- CHE, essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Regione dal T.A.R. con l'Ordinanza n. 471/90, resa nel giudizio di ottemperanza, veniva inoltrata richiesta di intervento al Commissario ad acta designato dai Giudici;
- CHE, al fine di dare ulteriore e definitivo impulso all'attività del Commissario ad acta, veniva successivamente notificato allo stesso, atto di diffida con avvertimento che nel caso di mancata esecuzione, nel termine di dieci giorni, della Ordinanza del T.A.R. n. 471/90, sarebbero state intraprese tutte le iniziative giudiziarie conseguenti;
- CHE, intanto, la Regione Puglia, con deliberazione n. 5823 del 21/settembre/1990, pervenuta all'A.M.A.T. in data 28/11/1990, provvedeva a determinare in via definitiva il contributo di esercizio per l'anno 1989 in favore dell'A.M.A.T. in ===== £.37.094.386.000 (trentasettemiliardinovantaquattromilionitrecentottantaseimila), dando atto che il saldo spettante a quest'ultima sul medesimo contributo risultava pari a £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioniseicentoseimila);
- ATTESO che, allo stato, ancorchè i contributi a saldo risultino determinati, la effettiva corresponsione in favore dell'A.M.A.T. non è ancora avvenuta, malgrado l'espresso ordine del Giudice, stante, altresì, l'inerzia da parte del Commissario ad acta;
- PRESO ATTO che, in conseguenza della situazione venutasi a determinare, la Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T. con deliberazione n. 109 del 9/maggio/1991 ha dato mandato all'avv. CARRIERI di chiedere al Presidente del Tribunale Civile il decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Puglia per il pagamento in favore della istante della somma di £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioniseicentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989, determinati con la delibera giuntale n. 5828/90, oltre agli interessi di mora, spese e competenze tutte del giudizio; decreto ingiuntivo che è stato concesso da parte del Presidente del Tribunale Civile e regolarmente notificato alla Regione Puglia;

- VISTA LA nota dell'avv. CARRIERI in data 9/ottobre/1991 con la quale viene comunicato all'Azienda che la Regione Puglia ha proposto atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- RITENUTA, di conseguenza, necessaria, da parte dell'Azienda, la costituzione in giudizio, nell'ambito del quale potrà, sin dalla prima udienza, richiedersi la concessione di clausola di provvisoria esecuzione per l'opposto decreto che, se concessa, consentirà la immediata esecuzione nei confronti dell'Ente regionale;
- RITENUTO, pertanto, dare mandato all'avv. Mario CARRIERI per la costituzione in giudizio dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione Puglia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di quest'ultima per il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di £.10.399.606.000 (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneisecentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale n. 5828, oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio sig. FERRANTE Giuseppe

DELIBERA

- di dare mandato all'avv. Mario CARRIERI di Bari per la costituzione in giudizio dell'Azienda avverso l'atto di opposizione da parte della Regione Puglia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari nei confronti di quest'ultima per il pagamento a favore dell'A.M.A.T. della somma di £.10.399.606.000.= (diecimiliarditrecentonovantanovemilioneisecentoseimila) relativamente al saldo dei contributi di esercizio per il 1989 determinati con la delibera giuntale n. 5828, oltre agli interessi di mora, spese e competenze del giudizio.

IL SEGRETARIO
FERRANTE Francesco
F/to

Visto : per il SINDACO
L'ASSESSORE DELEGATO A.M.A.T.
(Alberto RUGGIERO)
F/to



per copia conforme all'originale
SEGRETERIA GENERALE
Il Funzionario Superiore
(FERRANTE Francesco)

REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata di Controllo
sugli Atti degli Enti Locali
TARANTO

Prot. n. 1923 28 FEB. 1992
La Commissione nella seduta del
prende atto
Taranto, li 2 MAR. 1992

l.to Prof. Avv. D. RANA
p.c.c. Il Segretario
Reg. Roberto Fischetti



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

Il Direttore



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, **14/febbraio/1992**

N. di protocollo **346/92** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

RACCOMANDATA A MANO

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

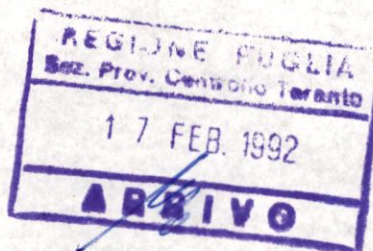
T A R A N T O

**Facciamo seguito alla Vs/ nota del 6/febbraio u.s. - prot. n.730
- per trasmetterVi, compiegata alla presente, copia dell'atto di
opposizione di cui alla delibera A.M.A.T. n.224 del 13/dicembre/1991,
giusta Ordinanza adottata da codesta Sezione di Controllo nella sedu
ta del 31/gennaio/1992.**

Cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

**CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)**

FF/rs.-



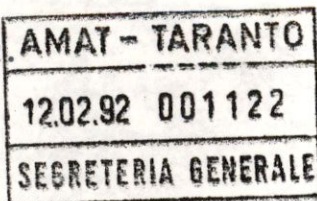
REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

SEGR. *leo*
f

RACCOMANDATA

R.R.



74100 Taranto, 6.2.1992

Prot. N. 730

Al. Sig. PRESIDENTE DELL'AMAT

Risp. al foglio N. del

TARANTO

Allegati n. 1

OGGETTO: Delibera n. 224 del 13.12.91
seguito fono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed ai fini della sospensione dei termini, trasmetto copia dell'ordinanza adottata da questa Sezione di Controllo nella seduta del 31.1.1992 relativa alla deliberazione in oggetto.

PI/

IL PRESIDENTE

PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Prot. N. 730/

Spec. N. _____

IL COMITATO

Nella seduta del 31.1.1992

Vista la deliberazione n. 224 del 13.12.91, pervenuta il 20.1.1992,
con la quale il Presidente dell'AMAT di Taranto delibera:

"Contributi esercizio 1989."

Ritenuto necessario acquisire copia dell'atto di opposizione;

VISTO l'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62,

VISTO l'art. 20 della legge regionale 21-1-1972, n. 2;

D E C I D E

di chiedere chiarimenti in ordine alle circostanze in premessa specificate.

P.C.C. IL SEGRETARIO
R. FISCHETTI



IL PRESIDENTE

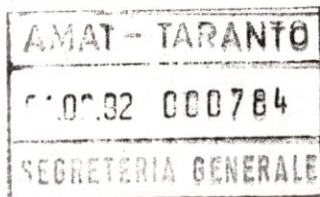
F. TO PROF. AVV. D. RANA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

RACCOMANDATA R.R.

Prot. n. 730



31-1-92

Al Sig. PRESIDENTE

SINDACO

di

AMAT

Oggetto: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo
nella seduta del 31-1-92 ai nn.ri 68

o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

delibera 20. n.ro 224 del 13-12-91 Chiede chiarimenti

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

delibera n.ro del

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti Saluti.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 18/gennaio/1992

N. di protocollo 85/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione delibere richieste.

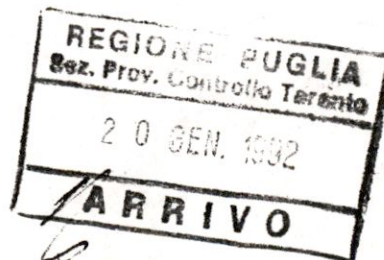
Facciamo seguito alla Vs/ nota del 13/gennaio u.s. - prot. n. 11453 - per trasmetterVi, in duplice copia, le sottoindicate deliberazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge Regionale 4/5/1985, n.25.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

- Del. nn. 222 - 223 - **224** - 225 - 226 - 227 del 13/dicembre/1991.

FF/rs.-



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

SEA.

74100 Taranto, 13-1-92

Prot. N. 11453 Allegati

Risposta al foglio N. 1825 del '91

el L ~~SENATO~~ PRESIDENTE

et

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 222, 223, 224, 225, 226, 227/31.

AMAT - TARANTO
14.01.92 000292
SEGRETERIA GENERALE

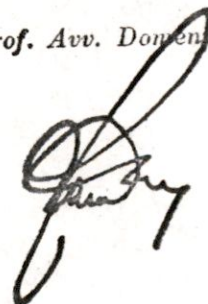
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

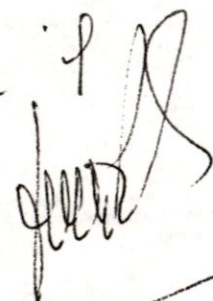
la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle
seduta del 13-1-1992.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RAN4



Trasmesso
18/1/1992



B.



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 17/dicembre/1991

N. di protocollo 182481 Rip. _____

Risposta a N. _____ del _____

Allegati N. _____

All'Assessore all'Annona e PP.UU.
del Comune di Taranto
Delegato A.M.A.T.
Piazzale BESTAT

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione deliberazioni.

Per opportuna conoscenza trasmettiamo, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in funzione della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T., nella seduta del 13/dicembre/1991:

- Del. n. 222 - "Presa atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di Esercizio e liquidate nel mese di marzo 1991".
- Del. n. 223 - "A.M.A.T./FALLIMENTO RACCUJA".
- Del. n. 224 - "Contributi di esercizio 1989 - Costituzione in giudizio avverso atto di opposizione della Regione Puglia al decreto ingiuntivo promosso dalla A.M.A.T.".
- Del. n. 225 - "Commissione tecnica licitazione privata per il riclassamento palazzina Uffici AMAT - Sostituzione dell'ing. Silvano CAVALIERE".
- Del. n. 226 - "Commissione tecnica licitazione privata revisione n.13 autobus - Sostituzione dell'ing. Silvano CAVALIERE".
- Del. n. 227 - "Legge 12/luglio/1988, n.270 relativa al piano di esodo degli inidonei".

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)

FF/rs.-

Vig. Silvano Rose
18/12/91



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 17/dicembre/1991

N. di protocollo 1825/91 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

Spett/le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione elenco deliberazioni.

Trasmettiamo elenco delle sottoindicate deliberazioni assunte dalla Giunta Municipale, in funzione della Commissione Amministratrice dell'A.M.A.T., nella seduta del 13/dicembre/1991:

- Del. n. 222 - "Preso atto delle spese in economia effettuate dal Direttore di esercizio e liquidate nel mese di marzo 1991".
- Del. n. 223 - "A.M.A.T./Fallimento RACCUJA".
- Del. n. 224 - "Contributi di esercizio 1989 - Costituzione in giudizio avverso atto di opposizione della Regione Puglia al decreto ingiuntivo promosso dall'A.M.A.T.".
- Del. n. 225 - "Commissione tecnica licitazione privata per il riclassamento palazzina Uffici AMAT - Sostituzione dell'ing. Silvano CAVALIERE".
- Del. n. 226 - "Commissione tecnica licitazione privata revisione n. 13 autobus - Sostituzione dell'ing. Silvano CAVALIERE".
- Del. n. 227 - "Legge 12/luglio/1988, n.270 relativa al piano di esodo degli inidonei".

Distinti saluti.

FF/rs.-

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRANTE



STUDIO LEGALE AVV.TI CARRIERI

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE CIVILI AMMINISTRATIVE ED ECCLESIASTICHE

† AVV. GIUSEPPE CARRIERI
AVV. ELVIO CARRIERI
AVV. MARIO CARRIERI
AVV. ORONZO SIMEONE
DOTT. PROC. ROSA VOLSE
DOTT. GIUSEPPE CARRIERI
DOTT. ALESSANDRA CARRIERI

9/10/91
70121 Bari,
PIAZZA UMBERTO, 49
TEL. 5211105 - 5232747 - 5212671
FAX 5217224

Spett/
A M A T
Via C.Battisti 857
TARANTO



4
Dott. Carrieri
seguito
RP

C/ REGIONE PUGLIA

Oggetto:contributi di esercizio 1989

Faccio seguito alla mia dell'11/9 u.s., per comunicarVi che la Regione Puglia ha proposto atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto, nell'interesse dell'azienda, dal Presidente del Tribunale di Bari, con atto, del quale Vi trasmetto copia.

Mi attendo Vs. cortesi istruzioni circa la costituzione in giudizio, per la quale Vorrete fornirmi di regolare mandato; nell'ambito di tale giudizio di opposizione potrà, sin dalla prima udienza, richiedersi la concessione di clausola di provvisoria esecuzione per l'opposto decreto che, se concessa, consentirà la immediata esecuzione nei confronti dell'Ente regionale.

Nell'eventualità che decidiate per l'anzidetta costituzione in giudizio, Vorrete fornirmi cortesi chiarimenti sulla attendibilità delle circostanze, citate dalla controparte, nel contesto dell'atto di opposizione, in ordine alla attività, svolta dalla Regione, per la stipula della convenzione con gli istituti di credito.

Resto in attesa di ricevere Vs. cortesi comunicazioni sul punto e, frattanto, ben distintamente Vi saluto

*PREDISPORRE
DELIBERA*

[Signature]

avv. E. SISTO
Via Q. Sella, 20
70122 BARI
tel. (080) 214520 - 216537

avv. onofrio sisto
70122 bari
via q. sella, 20 - tel. 214520 - 216537

COPIA

AMAT - TARANTO

TRIBUNALE CIVILE DI BARI 12.10.91 007608

SEGRETERIA GENERALE

ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E PEDISSEQUA

CITAZIONE

L'Avv. Onofrio Sisto, in qualità di rappresentante e difensore
in giudizio della Regione Puglia, in persona del suo
Presidente ^{dott. Michele Bellano.} pro-tempore, giusta procura in calce
all'ingiunzione di pagamento, ed elettivamente domiciliata
presso e nel suo studio in Bari alla Via Q. Sella n. 20

- opponente -

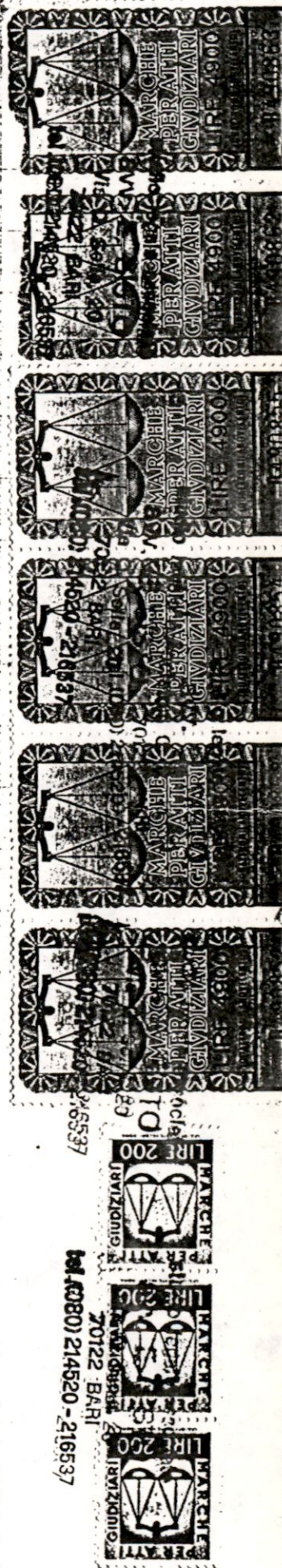
CONTRO

la soc. A.M.A.T. S.p.A. (Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Taranto) con sede in Taranto, in persona del
suo direttore di esercizio, Ing. Silvano Cavaliere, con l'Avv.
Mario Carrieri

AVVERSO

il decreto ingiuntivo n. 2080/91 (R.G.Sp. n. 2591/91) emesso
dall' Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Bari in data 31
luglio 1991 e notificato in data 7 settembre 1991.

Con ricorso depositato in data 22.05.1991 la Società AMAT
S.p.A. di Taranto chiedeva all' Ill.mo Sig. Presidente del
Tribunale di Bari di ingiungere alla Regione Puglia, in
persona del Presidente pro-tempore, il pagamento a suo favore
della somma di £ 10.399.606.000, oltre gli interessi di mora,
le spese e competenze tutte del giudizio.



Assunse, al fine, di essere, quale azienda di trasporto destinataria di contributi di esercizio erogati dalla REGIONE PUGLIA per il conseguimento dell'equilibrio economico dei relativi bilanci, quantificati per l'anno 1989, in maniera definitiva, in £ 37.094.386.000.

Senonchè, stante l'erogazione, con diversi atti deliberativi, ed a titolo di acconto, della somma di £ 26.694.780.000, la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 5828 del 21.9.90, aveva, a dire del ricorrente, liquidato la somma di £ 10.399.606.000 a saldo del contributo di esercizio 1989 subordinandone l'erogazione all'espletamento delle modalità di cui al 2° comma dell'art. 1 della L.R. n.11 del 17.4.90; ritenendo tale ultima condizione *tanquam non esset*, ipotizzava l'esistenza di un diritto soggettivo ormai perfetto alla corresponsione di detto contributo.

Erroneamente condividendo tale impostazione giuridica, il Presidente del Tribunale di Bari accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ingiungeva alla Regione Puglia, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, di pagare la somma di £ 10.399.606.000, oltre gli interessi nella misura legale del 10% della notificazione del decreto al soddisfo, liquidando le spese di procedura in complessive £ 76.030.000.

La carenza dei presupposti di ammissibilità, l'infondatezza, irritualità ed illegittimità dell'opposto provvedimento, si desumono dalle seguenti motivazioni

Studio legale associato
BVL E. SISTO
Via G. Selva, 20
70121 BARI
tel. 080/337

IN FATTO E DIRITTO:

IN VIA PREGIUDIZIALE: DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.:

Preliminarmente e pregiudizialmente si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito poiché l'A.M.A.T. è titolare di una concessione di opere pubbliche, nella forma della gestione.

Detto istituto, come ben noto, si caratterizza per avere ad oggetto il trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche istituzionalmente spettanti all'amministrazione concedente e connesse o preordinate all'esecuzione stretto sensu delle opere, con relativa attribuzione di potestà pubblicistiche; la sua posizione soggettiva, dunque, per l'oggetto del contratto e le finalità perseguite, ha natura di interesse legittimo, come tale cui tutelabile innanzi al Giudice Amministrativo.

Ove a tale tesi l'On.le Tribunale non rintenga di dover accedere, valgano le seguenti considerazioni:

- ASSOLUTA INESIGIBILITA' DEL CREDITO EX ADVERSO VANTATO:

CONSEQUENTE INSUSSISTENZA DEI REQUISITI EX ART. 633 ss.

c.p.c.:

E' opportuna una breve premessa.

Il provvedimento deliberativo della G.R. n. 5828 del 21.9.90 non ha ingenerato alcun credito certo, liquido ed esigibile giacchè, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non ha disposto alcuna liquidazione, espressamente rinviata,

anzi, a successivo atto da adottare con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 1 L.R. n. 11/1990.

Quest'ultima normativa, lungi dall'ipotizzare, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente, un meccanismo finanziario di ripartizione delle passività pregresse consolidate, aveva invece prescritto e tracciato un piano pluriennale per la eliminazione di dette passività.

Recita, infatti, detta norma che "A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-94, ... la REGIONE PUGLIA interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario...."

Alla estinzione delle passività pregresse maturate al 31/12/89, valutate in L. 97 miliardi, al netto di interessi bancari passivi, si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990".

Tra dette passività pregresse rientrano, appunto, i contributi di esercizio oggetto dell'opposto ricorso; relativamente agli stessi, precisa detta norma, al 3° comma, che ove "...le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano già richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di Credito, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con i medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle

aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a L. 20 miliardi": condizioni tassative, dunque, e tempi ben precisi, con obblighi a carico di entrambe le parti in causa.

Infatti, in conformità a quanto previsto dalla citata normativa, l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, con P. dt. n. 26/5331, a firma dell'Assessore Dott. Vito SAVINO, invitava l'A.M.E.T. ad attivarsi "per far conoscere ... gli istituti di credito disponibili alle operazioni di anticipazioni finanziarie di cassa di cui all'art. 1 della L.R. 17/04/90 n. 11" ai quali codeste aziende intendevano rivolgersi "per l'estinzione delle passività pregresse maturate al 31/12/89"; ricevuto il nominativo del Monte dei Paschi di Siena, sempre il predetto Ufficio regionale si attivava con missiva Prot. n. 26/3356, del 02/07/91, a richiedere a detto Istituto di Credito, filiale di Taranto - al fine della preparazione dell'atto di convenzione - alcune informazioni necessarie e prodromiche alla liquidazione della somma, quali: 1) la data della deliberazione di autorizzazione del "preposto" designato dalla Banca alla sottoscrizione dell'atto di convenzione; 2) il tasso di interesse effettivo annuo da corrispondere sull'anticipazione; 3) il periodo di ammortamento con rate costanti posticipate semestrali, onde

Atto legale associato

verificare la coincidenza delle condizioni enunciate agli oneri connessi all'attuazione della normativa di cui alla L.R. n. 11/90, quali finanziati con apposito stanziamento nel bilancio 1991 (Cap. 0592010).

Da quanto sin qui esposto, stante il mancato perfezionamento della formalità e dell'iter necessari per la liquidazione della somma deliberata, deriva una conseguenza, e cioè l'assoluta inesigibilità del credito portato dall'opposto decreto per il mancato verificarsi delle condizioni di legge legittimanti l'effettuazione del pagamento o, per meglio dire, l'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO.

Il procedimento in base al quale sorge a carico di un Ente pubblico l'obbligo giuridico di pagare, è infatti, costituito da una serie di fasi il cui rispetto è imposto da norme inderogabili attesa la natura pubblicistica delle stesse.

Preliminarmente, peraltro, è opportuno differenziare il momento di maturazione di un credito vantato nei confronti di un Ente pubblico, dal momento del pagamento dello stesso. Mentre il primo è disciplinato dalle norme civilistiche, sicchè il credito diventa liquido quando ne sia certo l'ammontare, il pagamento presuppone, invece, la liquidità ed esigibilità del credito, rimanendo però sempre condizionato all'osservanza delle regole di procedura disposte dalla legislazione sulla Contabilità dello Stato.

Cioè, in definitiva i singoli atti del procedimento

tel. 06/501214320-2163333
Via O. 70122 Roma

amministrativo preordinati al pagamento di una somma cui
consegue il titolo di spesa, rappresentano il presupposto
perchè possa ritenersi operante il diritto alla solutio,
sempre che il relativo credito sia determinato nel quantum.

Infatti è solo con l'ordine di pagamento che la volontà della
P.A. di adempiere si materializza e perfeziona a tutti gli
effetti. Da ciò deriva l'impossibilità della emanazione di un
ordine di pagamento immediato nei confronti della P.A. in
difetto dell'emissione del preventivo titolo di spesa da parte
dell'A.G.O., esorbitando ciò dai suoi poteri.

A conferma di tale affermazione vi è l'art. 270 del
regolamento di contabilità generale dello Stato (L. 23.05.1924
n. 827) il quale prevede che i debiti pecuniari dello Stato e
di tutti gli altri Enti dotati di personalità giuridica
pubblica diventano liquidi ed esigibili solo quando la spesa
della competente autorità amministrativa sia stata ordinata
con l'emissione del relativo titolo di spesa.

Costante, sul punto, anche l'orientamento della
giurisprudenza, di merito e di legittimità, che ha pienamente
confermato il principio secondo il quale "i crediti nei
confronti della pubblica amministrazione assumono i requisiti
della liquidità e della esigibilità soltanto dopo che sia
stato ordinato il pagamento delle somme dovute secondo le
procedure disciplinate dalla legge sulla contabilità di Stato"
(Cons. st. sez. VI, 22/06/71 n. 506, Colagiorio c/ Min.

Studio legale associati
STO

P.I.); e qualora, come nella fattispecie de qua, la spesa non sia ordinata dalla P.A., e nè possa esserlo, poichè vincolata al rispetto delle condizioni e modalità previste da una norma di legge di contenuto programmatico, detto principio trova ancora maggiore conferma poichè, come affermato dalla Suprema Corte, "la liquidità e l'esigibilità del credito, ... possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni degli artt. 269 e 270 r.c. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato), pertanto, allorchè ... sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la p.a. è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa, che sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della p.a. (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna) condiziona e realizza il requisito suddetto" (Cass. 24/01/87 n. 690).

Dunque, l'opposto decreto è palesemente illegittimo: essendo il credito ivi portato nè liquido nè, tantomeno, esigibile, difetta in esso il presupposto di cui all'art. 633 c.p.c.. Peraltro, ove tale tesi non dovesse essere accolta, sarebbe

70122 BARI
64.10801214520-216537

legittimata, in sostanza, la possibilità da parte dell'A.G.O.

di derogare o, comunque, disapplicare, norme provenienti da una legge regionale: un piano finanziario pluriennale di ripartizione delle passività pregresse, in via di applicazione, sarebbe, infatti, a dispetto di tutti, vanificato, posto nel nulla, dalla concessione di un decreto

ingiuntivo! Tale conclusione è inaccettabile. La funzione dell'Autorità Giudiziaria è quella di garantire l'applicazione della legge, giammai di annullarla!

Allo stesso modo e per le stesse ragioni è altresì illegittima la liquidazione delle spese di procedura.

Premesso quanto innanzi, la REGIONE PUGLIA, in persona del suo Presidente pro-tempore, come in epigrafe rappresentata e difesa

C I T A

la Soc. A.M.A.T. S.p.A. (Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto), con sede in TARANTO, in persona del suo Direttore di Esercizio Ing. Silvano CAVALIERE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Mario CARRIERI, in Bari alla Piazza Umberto I, 49, a comparire dinanzi al Tribunale di Bari il giorno 09/12/1991, aula ed ore di rito, G.I. a designarsi con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia per ivi sentir prendere a suo carico le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni tutte esposte in narrativa, e rigettata ogni avversa pretesa, così provvedere:

1) revocare e/o porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 2080/91 (R.G. Sp. n. 2591/91 emesso dall'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Bari in data 31/07/91 e notificato in data 07/09/91) per il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e/o comunque, in via subordinata perchè illegittimo, nullo e irrituale oltre che infondato in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa che si abbiano per integralmente trascritte e riportate;

2) condannare la società ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con riserva di articolare gli opportuni mezzi istruttori, anche a seguito dell'avversa condotta processuale, nonchè di ulteriormente dedurre, eccepire e concludere.

Allegati come da indice del fascicolo di parte.

Salvezze tutte.

Bari, 04/10/1991

avv. Onofrio Sisto

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avv. Onofrio SISTO nella qualità in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. di questo Ufficio unico notifiche presso la Corte di Appello di Bari, ho notificato e dato copia del

avv. E. Sisto
Via Q. Sella, 20
70122 Bari
tel. (080) 214520 - 216537



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

Codice Fiscale N. 0014633 073 3

74100 Taranto, 18/Dicembre/1991

N. di protocollo 1827/91 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

Egr.

Avv. Mario CARRIERI

Piazza Umberto, 49

70121 B A R I

Unitamente alla presente trasmettiamo copia della de
liberazione n° 224 assunta dalla Giunta Municipale, in fun-
zione della Commissione Amministratrice, nella seduta del
13/Dicembre/1991 nonché l'atto di costituzione in giudizio,
debitamente firmato a margine dal direttore di esercizio
reggente sig. FERRANTE Giuseppe per le conseguenziali deter-
minazioni di competenza della S.V.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANTE)
[Signature]